



Prot. N. D/2019/12

Del 5/aprile/2019

DECRETO N. 12

Oggetto: Realizzazione delle opere di ripristino strutturale e funzionale del Viadotto dell'autostrada A10 in Genova ai sensi del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con legge 16 novembre 2018, n. 130, recante "*Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze*" - Approvazione del progetto esecutivo di I livello dei lavori di ricostruzione del viadotto Polcevera

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE

- visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con legge 16 novembre 2018, n. 130, recante "*Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze*";

- visto l'art.1, quinto comma, prima parte, del decreto-legge 28 settembre 2018, n.109, il quale prevede che per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonché per la progettazione, l'affidamento e la ricostruzione dell'infrastruttura e il ripristino del connesso sistema viario, il Commissario straordinario opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;

- visti i DPCM del 4 ottobre 2018 (annotati dal Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai nn. 3008 e 3009 del 5 ottobre 2018) aventi ad oggetto, rispettivamente, la "*Nomina del dott. Marco Bucci a Commissario straordinario per la ricostruzione ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del Decreto Legge 28 settembre 2018, n.109*" e la "*Costituzione della struttura posta alle dirette dipendenze del Commissario Straordinario per la ricostruzione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109*";

- visto il decreto del Commissario straordinario n. 5 del 15 novembre 2018, a mezzo del quale sono state approvate le specifiche tecniche e le caratteristiche prestazionali e funzionali propedeutiche all'avvio della consultazione di mercato per gli interventi di demolizione e di ricostruzione del ponte Morandi;





- visto il decreto n. 19 del 18 dicembre 2018 di affidamento dell'appalto pubblico dei lavori per la realizzazione, in estrema urgenza, di tutte le opere necessarie al ripristino strutturale e funzionale del Viadotto Polcevera in Genova e, in particolare, la disposizione inerente all'anticipata esecuzione delle attività propedeutiche di indagine e di progettazione;
- visto il decreto n. 1 del 12 gennaio 2019, di individuazione di un unico contratto per le distinte attività di demolizione e ricostruzione dell'infrastruttura;
- visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
- visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383;
- visti il progetto di fattibilità tecnica ed economica definitivo dei lavori di ricostruzione del viadotto Polcevera, presentato da PERGENOVA S.C.p.A. il 1° febbraio 2019 ed il progetto esecutivo di I livello presentato il 25 febbraio 2019, di cui all'art. 2 bis1, parte III, del contratto CON/2019/2 stipulato in data 18 gennaio 2019;
- visto il decreto n. 8 del 27 febbraio 2019, con cui è stata disposta la pubblicazione dello studio ambientale e della documentazione progettuale sul sito <http://www.commissario.ricostruzione.genova.it> e la fissazione del termine di trenta giorni per la presentazione di osservazioni, nonché la nota prot. CC/2019/582 del 27 febbraio 2019, a mezzo del quale il Commissario straordinario ha richiesto al Ministero dell'ambiente il parere tecnico della Commissione VIA sullo studio ambientale così pubblicato;
- viste le osservazioni presentate entro la data del 29 marzo 2019, trasmesse al Ministero dell'ambiente il 12, 25 e 29 marzo 2019;
- viste le controdeduzioni in merito a tutte le osservazioni pervenute presentate da PERGENOVA S.C.p.A., con nota acquisita il 4 aprile 2019, e la nota prot. CC/2019/1095 di pari data, a mezzo della quale la Struttura commissariale ha trasmesso al Ministero dell'ambiente tutte le predette controdeduzioni di cui al punto precedente, unitamente a quelle della stessa struttura Commissariale, che il 4 aprile sono state anche pubblicate sul sito della Struttura commissariale;
- vista la nota del Ministero dell'ambiente prot. DVA 7315 in data 22 marzo 2019, con la quale è stata trasmessa la nota della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS - (ID Documento CTVA-7326_2019-0078 del 21 marzo 2019) con la quale la stessa ha rilevato che, nel caso di specie, potrebbero ricorrere le eccezionali condizioni previste dall'art. 1, terzo comma, e dall'art. 2, quarto comma, della Direttiva VIA, attuati in Italia dall'art. 6 commi 10 e 11 del decreto legislativo n. 152 del 2016, ed il tal caso il proprio parere in ordine allo studio ambientale ex art. 9 D.M. n. 150 del 2007 sarà limitato ad esaminare e fornire indicazioni e raccomandazioni di carattere inerenti la fase di cantiere per la realizzazione dell'opera;



- vista la relazione motivata del Commissario straordinario prot. n. CC/2019/991 del 27 marzo 2019, in merito alla sussistenza dei presupposti per l'applicazione, nella fattispecie, della procedura di esenzione indicata dalla Commissione tecnica di verifica di cui al punto precedente;
- vista la nota del Ministero dell'ambiente, Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali (ID Documento DVA-D2-OCL-519_2019-0127 del 5 aprile 2019) con la quale - acquisito con nota prot. n. ARCHGAB 0009725 del 4 aprile 2019, l'avviso favorevole del Ministero per i Beni e le Attività Culturali in ordine alla procedura indicata - ha comunicato che il sig. Ministro per l'Ambiente ha inoltrato alla Commissione europea l'informativa in merito al progetto in esame, ai sensi dell'art. 2, par. 4, della direttiva 2011/92/UE, come mod. dall'art. 1, par. 2 lett. b) della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, e dell'art. 6, undicesimo comma, del decreto legislativo n. 152 del 2006;
- visto che con la predetta nota il Ministero ha previsto che i predetti atti, conformemente a quanto indicato dall'art. 6, settimo comma, della direttiva 2014/52/UE, coordinata con la direttiva 2011/92/UE, siano pubblicati sul sito della Struttura commissariale, onere che è stato adempiuto in data 5 aprile 2019;
- visto il decreto n. 9 del 1° marzo 2019 di istituzione delle conferenze del Commissario straordinario al fine di acquisire l'intesa in ordine alla localizzazione dell'opera e di ogni altro atto d'assenso di competenza della Regione Liguria, nonché degli altri atti d'assenso delle altre Amministrazioni convocate ritenuti necessari;
- visto il verbale in data 6 marzo 2019 della conferenza indetta dalla Struttura commissariale, preordinata a conseguire l'intesa Stato-Regione Liguria in ordine alla localizzazione dell'infrastruttura, alla verifica dei vincoli paesaggistico, idraulico ed idrogeologico, correlati alla competenza dell'ente territoriale;
- vista la nota del comune di Genova, Direzione urbanistica, prot. n. PG/2019/46878 del 5 febbraio 2019, precedentemente acquisita, a mezzo della quale è stato fornito il parere di compatibilità del nuovo tracciato del viadotto;
- vista la nota della Regione Liguria, Vice Direzione Generale Territorio, prot. n. 2018/G11.6/2 s.d., pervenuta il 15 marzo 2019, a mezzo della quale l'ente territoriale ha ritenuto che la ricostruzione del viadotto non sia in contrasto con i vigenti piani territoriali ed urbanistici operanti sull'ambito degli interventi ed altresì che, ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004, sia compatibile con i vincoli paesaggistici;
- ritenuta conseguentemente raggiunta, sulla base degli atti di cui a punti precedenti, l'intesa Stato-Regione ai fini di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383;



- visto il verbale della conferenza di servizi, indetta dalla Struttura commissariale e tenutasi l'11 marzo 2019 (cfr. VRB-53 del 12 marzo 2019), preordinata all'acquisizione degli atti d'assenso da parte di: Agenzia del Demanio, Ministero delle infrastrutture e trasporti - Direzione generale Settore Vigilanza Autostrade -, Città Metropolitana di Genova, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, E.N.A.V., E.N.A.C., Prefettura di Genova, Vigili del fuoco, A.S.L. n. 3 di Genova, A.R.P.A.L., A.N.A.S., Autostrade per l'Italia, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., Comune di Genova. - Direzione Ambiente, Direzione opere idrauliche e sanitarie, Direzione urbanistica U.O.C. Paesaggio;
- visti e considerati tutti gli apporti istruttori arrecati dalle amministrazioni e dagli enti partecipanti alla conferenza di servizi nell'ambito dei quali non sono emersi elementi di contrarietà al proposto progetto;
- viste le osservazioni rese da Autostrade per l'Italia S.p.A. in sede di conferenza, generali e particolari, di carattere tecnico inerenti alla nuova infrastruttura e formulate nell'ottica di un'ottimizzazione di tempi e costi relativi alla futura attività di manutenzione, nonché i suggerimenti per il completamento della progettazione;
- vista la nota della Regione Liguria, Vice direzione generale ambiente, prot. n. PG/2019/87241 del 19 marzo 2019, recante il 'Contributo della Regione Liguria in merito allo studio ambientale del progetto di ricostruzione del viadotto Polcevera', con la quale l'ente territoriale ha espresso la necessità di specificazioni di dettaglio in merito agli aspetti inerenti alla difesa del suolo;
- vista la nota con cui la Struttura Commissariale ha inoltrato il predetto contributo regionale alle società Italferr e PERGENOVA e la nota di commento delle stesse, redatta da Italferr S.p.A. per conto di PERGENOVA S.C.p.A., presentata alla Regione Liguria, con nota prot. n. CC.2019/1046 del 2 aprile 2019, con la quale si dà atto dell'avvenuto recepimento del contributo regionale in fase progettuale;
- vista la nota del comune di Genova, Struttura di coordinamento delle risorse tecnico operative, U.O.C. Acustica, prot. n. PG/2019/92427 del 13 marzo 2019, recante parere favorevole in merito all'impatto acustico dell'opera progettata;
- vista la nota del Comune di Genova, Direzione infrastrutture e difesa del suolo, prot.n. 98110 del 18 marzo 2019, con la quale è stato espresso parere favorevole all'approvazione del progetto;
- vista la nota dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure, prot. n. 7814 del 19 marzo 2019, contenente prescrizioni in ordine al trattamento delle acque reflue di cantiere e altre raccomandazioni;
- visto il parere di Rete ferroviaria italiana S.p.A, prot. n. RFI-DPR-DTP_GE\PEC\2019\0001201 del 18 marzo 2019, favorevole al progetto e recante prescrizioni da adottare in sede di progetto esecutivo di II livello;



- vista la nota del Ministero per i beni e le attività culturali, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e le province di Imperia, La Spezia e Savona prot. n. 7082 del 27 marzo 2019 – trasmessa a PERGENOVA S.C.p.A. in data 29 marzo 2019 -, a mezzo della quale esprime parere favorevole in merito ai vincoli di natura paesaggistica ex artt. 142, primo comma lett. g), e 152 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e richiede l'attivazione della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico;
- vista la nota della Struttura commissariale prot. n. CC/2019/1065 del 3 aprile 2019 inoltrata alla predetta Soprintendenza con la quale è stata fornita assicurazione sul recepimento delle prescrizioni richieste in merito alle verifiche archeologiche;
- considerato che l'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 individua, quale organo competente per il rilascio dell'autorizzazione antisismica, l'ufficio tecnico regionale, e che l'art. 5-bis, introdotto nella legge regionale Liguria n. 29 del 1983, ha individuato per la regione Liguria, quale ufficio tecnico competente, le province e la Città metropolitana di Genova, mentre, con deliberazione della giunta regionale n. 216 del 2017 sono state definite le zone sismiche regionali;
- vista la nota della Città Metropolitana di Genova, Servizio edilizia, prot. n. 2019/16459 in data 29 marzo 2019, a mezzo della quale l'ente, premesso che l'opera in progetto risulta esclusa dall'autorizzazione sismica ai sensi della legge 2 febbraio 1974, n. 64, come recepito nell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ha espresso parere favorevole di ammissibilità sul progetto dell'infrastruttura ai fini della denuncia dei lavori in zona sismica di cui all'art.17 della predetta legge e della denuncia delle opere in calcestruzzo armato/struttura metallica di cui all'art.4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, nonché per quanto applicabile (opere edilizie di corredo), agli artt.65 e 93 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con osservazioni che dovranno trovare esplicitazione nella progettazione esecutiva di II livello;
- considerato che, con la stessa nota, il predetto organo tecnico, pur rilevando una incertezza del quadro normativo con riferimento alle opere statali, si è reso disponibile a ricevere il deposito del progetto ai sensi dell'art. 93 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, dando altresì prescrizioni di dettaglio in merito al predetto deposito;
- vista la nota prot. n. CC/2019/874 del 18 marzo 2019 – e successive integrative - a mezzo della quale è stato richiesto al Consiglio superiore dei lavori pubblici un parere consulenziale sul progetto di ripristino funzionale dell'infrastruttura;
- visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, espresso nella seduta del 26 marzo 2019, di carattere facoltativo e non vincolante, la cui parte dispositiva è stata trasmessa alla Struttura commissariale in data 5 aprile 2019 secondo la quale, rilevato che il parere contiene raccomandazioni e suggerimenti, sulla scorta di tali indicazioni può



essere dato corso, una volta integrato il progetto di I livello esecutivo (progetto definitivo) allo sviluppo del successivo e ultimo livello di progettazione;

- viste le risultanze dell'istruttoria di RINA Consulting S.p.A., ai sensi dell'art. 2 del contratto CON/2019/3 del 5 febbraio 2019 – e, in particolare, del punto 2.2.2 dell'allegato III - rese con il rapporto presentato il 5 aprile 2019 in merito all'attività di revisione del progetto (cod. P0012693H32) e l'istruttoria definitiva dello stesso ente in merito al progetto stesso (cod. P0012693H17REV2);

- vista la relazione di verifica e approvazione del Responsabile Unico del Procedimento dott. Maurizio Michelini prot. n. VRB/2019/7 in data 5 aprile 2019;

- considerato che eventuali prescrizioni normative afferenti a procedimenti diversi ed ulteriori rispetto a quelli presi in considerazione dal presente decreto devono ritenersi derogate ai sensi dell'art. 1, quinto comma, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con legge 16 novembre 2018, n. 130;

- ritenuto pertanto di dover provvedere all'approvazione del progetto esecutivo di I livello, impregiudicato l'iter di approvazione del progetto esecutivo di II livello, affidato al Responsabile Unico del Procedimento, che dovrà assicurare l'oggettiva considerazione e recepimento delle osservazioni svolte dal Ministero dei lavori pubblici, Consiglio superiore dei lavori pubblici, dal Ministero dell'ambiente - Commissione VIA, dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, dalla Regione Liguria, da RINA Consulting S.p.A., da Autostrade per l'Italia S.p.A. e dalle altre amministrazioni ed enti coinvolti, garantendo tuttavia la salvaguardia del progetto architettonico,

DECRETA

richiamato integralmente quanto sopra esposto:

- 1) di approvare, sulla base di tutti gli atti, le determinazioni e i pareri riportati in premessa, il progetto esecutivo di I livello dei lavori di costruzione del viadotto Polcevera, presentato da PERGENOVA S.C.p.A. il 25 febbraio 2019 ad ogni effetto di legge;
- 2) di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento ing. Maurizio Michelini di procedere al deposito dello stesso progetto, ai sensi dell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, presso la Città Metropolitana di Genova nel rispetto delle modalità dallo stesso ente indicate nella nota di cui in premessa;
- 3) di affidare allo stesso Responsabile Unico del Procedimento l'approvazione del progetto esecutivo di II livello, nell'ambito del quale dovrà recepire le prescrizioni già



impartite o emanande dagli enti di cui in premessa, tra le quali, in particolare, il parere della Commissione VIA del Ministero dell'ambiente, e tener conto delle osservazioni formulate, previa allegazione delle stesse ai progettisti, a RINA Consulting S.p.A. ed al soggetto incaricato della verifica del progetto, garantendo in ogni caso la salvaguardia del progetto architettonico;

- 4) di assicurare la massima trasparenza e conoscibilità del presente provvedimento, disponendone la pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente del sito della Struttura commissariale.

Il Commissario Straordinario

(dott. Marco Bucci)